AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

322 / 2025 del 26/08/2025

***Oggetto*: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S. S.P.A. TRA AREU E ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV (CRI)**

OGGETTO: CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S. S.P.A. TRA AREU E ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – ODV (CRI)

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che AREU ha il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;

DATO ATTO che l'Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV (per brevità CRI) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 e ss.mm.ii. e del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile, è persona giuridica di diritto privato, svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. CRI è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano. Dal 2017, anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, CRI è iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore in qualità di "Organizzazione di Volontariato";

PRESO ATTO che AREU e S.I.A.S. S.p.A. hanno sottoscritto, in data 14.03.2022, specifico accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 e s.m.i., approvato con Delibera n. 63 del 10.03.2022, avente ad oggetto l'organizzazione e gestione dei servizi sanitari extraospedalieri in favore degli utenti e della collettività in generale, nell'ambito delle competizioni e degli eventi sportivi organizzati all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti e con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che AREU, per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo con S.I.A.S. S.p.A., può coinvolgere ulteriori soggetti attuatori per la messa a disposizione di personale e mezzi a valere sul servizio descritto al precedente punto tra i quali, in via non esclusiva, vi è CRI;

CONSIDERATO, altresì, che CRI ha dimostrato, nel corso delle diverse precedenti collaborazioni con AREU nell'ambito del soccorso sanitario extraospedaliero nonché presso l'Autodromo di Monza, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi grazie alla peculiarità della sua struttura organizzativa;

RILEVATO che CRI è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di garantire la necessaria collaborazione con AREU nella gestione dei servizi sanitari convenzionati con S.I.A.S. S.p.A., anche in virtù della professionalità ed esperienza acquisita negli anni per l'attività svolta presso l'Autodromo di Monza;

DATO ATTO che:

- l'articolo 1 comma 6 del Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, stabilisce che "l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni". In particolare, il medesimo art. 1 comma 6, prevede che per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- CRI, inoltre, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona nonché di attività sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale;
- AREU e CRI hanno sottoscritto, in data 22.04.2022, specifico accordo di collaborazione ex art. 15 L.241/90 e s.m.i., approvato con Delibera n. 126 del 21.04.2022, avente ad oggetto "CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER LE COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S";
- AREU e S.I.A.S. S.p.A. hanno sottoscritto, in data 21.05.2025, un nuovo accordo di collaborazione, approvato con Delibera n. 240 del 24.06.2025, avente ad oggetto "ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, ED ESECUZIONE DI TRASPORTO SANITARIO E DI ASSISTENZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PRESSO L'AUTODROMO NAZIONALE MONZA - PRESA D'ATTO";

CONSIDERATO che:

- AREU, con nota prot. n. 20619 del 04.07.2025, ha condiviso con CRI il nuovo testo di convenzione, per la collaborazione negli eventi sportivi organizzati da S.I.A.S. S.p.A. allegato al presente provvedimento;
- CRI con nota prot. N. 23423 del 31.07.2025, ha trasmesso ad AREU il testo debitamente

sottoscritto;

RILEVATO che le Parti, nell'ambito della convenzione, hanno definito che:

CRI:

- garantisce la partecipazione del proprio personale tecnico (autisti soccorritori abilitati a operare in pista), l'impiego dei mezzi di soccorso (ambulanze) e le attrezzature, durante le manifestazioni sportive e non organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza ovvero da svolgersi sul territorio e che interessino anche l'Autodromo Nazionale di Monza;
- l'attività viene svolta su espressa richiesta di AREU secondo il calendario annuale degli eventi predisposto da S.I.A.S. S.p.A., per un impegno giornaliero quantificato in 8 ore die, salvo il diverso, minore o maggiore, impegno in relazione alle specifiche attività da svolgere;
- CRI individua il proprio Responsabile Esecutivo il quale si deve relazionare con il Responsabile Esecutivo di AREU, per tutti gli aspetti organizzativi e operativi discendenti dall'esecuzione della convenzione;

AREU:

- organizza e gestisce operativamente le attività in base alle richieste di S.I.A.S. S.p.A., comunicando a CRI, per ciascun evento per cui richiede l'attività, il numero di personale, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare;
- coordina il personale messo a disposizione da CRI, ovvero da altri soggetti di cui si può avvalere nella gestione dei servizi sanitari svolti a favore di S.I.A.S di cui alla presente convenzione;

RILEVATO che:

- AREU riconosce a CRI, a fronte delle attività rese, gli importi di seguito riportati per ogni manifestazione sportiva della durata di 8 ore/die:

PERSONALE E ATTREZZATURA	COSTO DIE	COSTO MEZZO DIE	COSTO ORARIO EXTRA	
			COSTO 10 ORE DI ATTIVITA'	COSTO 12 ORE DI ATTIVITA'
DRIVER MEDICA	€240,00	€150,00	€280,00	€330,00
PMA	€500,00			
MEZZO ADIBITO A PERSONE CON DISABILITA' - CON AUTISTA	€400,00			
CMR	€610,00	€335,00	€730,00	€870,00
EQUIPE' ESTRICAZIONE	€660,00	€360,00	€770,00	€910,00
AMBULANZA	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00
AMBULANZA 4x4	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00
SQUADRA APPIEDATA (3 soccorritori)	€340,00	€240,00	€400,00	€480,00

SQUADRA CICLOMONTATA (2 bici)	€320,00	€220,00	€380,00	€460,00

- eventuale attività professionale aggiuntiva viene valorizzata in via proporzionale;

TENUTO CONTO che i costi stimati a carico di AREU sulla base degli anni precedenti, derivanti dal presente provvedimento per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 1.072.500,00;

DATO ATTO che i costi sostenuti verranno successivamente rimborsati ad AREU da parte di S.I.A.S. S.p.A.;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione allegata e parte integrante del presente provvedimento, tra AREU e Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (per brevità CRI), avente ad oggetto la collaborazione per la gestione dei servizi sanitari extraospedalieri nell'ambito di competizioni ed eventi sportivi organizzati da S.I.A.S. S.p.A.;
2. di precisare che la convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della convenzione principale stipulata con S.I.A.S. S.p.A., ovvero fino al 20/05/2028, con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che per le attività e i servizi resi nell'ambito dell'accordo di collaborazione, AREU, previa emissione e incasso delle relative fatture a carico di S.I.A.S. S.p.A., corrisponderà a CRI gli importi di spettanza per ogni manifestazione sportiva della durata di 8 ore/die, calcolati in base al seguente tariffario, i cui importi sono da intendersi oltre IVA:

PERSONALE E ATTREZZATURA	COSTO DIE	COSTO MEZZO DIE	COSTO ORARIO EXTRA	
			COSTO 10 ORE DI ATTIVITA'	COSTO 12 ORE DI ATTIVITA'
DRIVER MEDICA	€240,00	€150,00	€280,00	€330,00
PMA	€500,00			
MEZZO ADIBITO A PERSONE CON DISABILITA' - CON AUTISTA	€400,00			
CMR	€610,00	€335,00	€730,00	€870,00
EQUIPE' ESTRICAZIONE	€660,00	€360,00	€770,00	€910,00
AMBULANZA	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00
AMBULANZA 4x4	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00

SQUADRA APPIEDATA (3 soccorritori)	€340,00	€240,00	€400,00	€480,00
SQUADRA CICLOMONTATA (2 bici)	€320,00	€220,00	€380,00	€460,00

4. di dare atto che i costi stimati derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono pari a € 1.072.500,00, sulla base degli anni precedenti, i quali verranno contabilizzati nei Bilanci d'esercizio di competenza, sul conto n. 30202117 "ACQUISTO SERVIZIO SSUEM ENTI - ORGANIZZAZIONI - AA.VV. EVENTI E MANIFESTAZIONI" della contabilità dell'Agenzia, come di seguito riportato:

Anno 2025	€119.166,667
Anno 2026	€357.500,00
Anno 2027	€357.500,00
Anno 2028	€238.333,333
Totale	**€1.072.500,00**

5. di prevedere che i ricavi derivanti dall'incasso delle fatture emesse a carico di S.I.A.S. S.p.A. verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024 e 2025 sul conto n. 30.10.21.40 "Prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti";
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Per il Direttore Generale Massimo Lombardo come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER LE COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S.

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU (di seguito AREU) con sede legale in Milano, Viale Monza, 223 e sede amministrativa in Via A. Campanini n. 6, C.F./P.I. 11513540960; PEC protocollo@areu.lombardia.it, nella persona del Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo;

E

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito CRI) con sede legale in Roma, in Via Bernardino Ramazzini n. 31, C.F./P.IVA 13669721006, PEC sg@cert.cri.it, nella persona del Segretario Generale di Croce Rossa Italiana, Dott. Luciano Calamaro;

Premesso che

1. AREU è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero.
2. L'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 e ss.mm.ii. e del Libro Primo, titolo II, capo II, del Codice Civile, è persona giuridica di diritto privato, svolge compiti di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. La Croce Rossa Italiana è ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano. Dal 2017, anno di entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore, CRI è iscritta nel Registro degli Enti del Terzo Settore in qualità di "Organizzazione di Volontariato".
3. AREU e SIAS S.p.A. hanno sottoscritto, in data 21/05/2025, specifico accordo di collaborazione per il servizio di organizzazione, gestione ed esecuzione di trasporto sanitario e di assistenza durante le manifestazioni ed eventi sportivi presso l'Autodromo Nazionale di Monza, , provvedendo a garantirne l'esecuzione attraverso le figure sanitarie e tecniche in possesso dei necessari requisiti e con i necessari automezzi e attrezzature, in conformità anche alla vigente regolamentazione sportiva nazionale e internazionale.

Copia informatica per consultazione

4. A.R.E.U., per il raggiungimento delle finalità oggetto dell'accordo con S.I.A.S. S.p.A., può coinvolgere ulteriori soggetti attuatori per la messa a disposizione di personale e mezzi a valere sul servizio descritto al precedente punto tra i quali, in via non esclusiva, vi è CRI.
5. CRI ha dimostrato, nel corso delle diverse precedenti collaborazioni con AREU, nell'ambito del soccorso sanitario extraospedaliero nonché presso l'Autodromo di Monza, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi grazie alla peculiarità della sua struttura organizzativa.
6. CRI è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di garantire la necessaria collaborazione con AREU nella gestione dei servizi sanitari convenzionati con S.I.A.S., anche in virtù della professionalità e esperienza acquisita negli anni per l'attività svolta presso l'Autodromo di Monza.
7. L'articolo 1 comma 6 del Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, stabilisce che "*l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni*".
8. In particolare, il medesimo art. 1 comma 6, prevede che per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione; alcune delle attività svolte dall'Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV conservano la qualifica dell'interesse pubblico e che continua a svolgere un ruolo ausiliario dei pubblici poteri nel settore umanitario.
9. L'Associazione della Croce Rossa Italiana- ODV, inoltre può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti, anche per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona nonché di attività sanitarie e sociosanitarie, ivi compresi il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi per il Servizio sanitario nazionale, i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale;

Tanto premesso

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

La presente convenzione ha per oggetto e intende disciplinare la collaborazione tra le Parti, al fine di:

Copia informatica per consultazione

- Assicurare, attraverso le funzioni di titolarità di AREU, la migliore gestione dei servizi sanitari extraospedalieri resi a favore dei partecipanti alle manifestazioni sportive organizzate da S.I.A.S. S.p.A. e svolte presso l'Autodromo Nazionale di Monza;
- Regolare il coinvolgimento da parte di AREU di CRI che mette a disposizione il personale tecnico, i mezzi di soccorso e le attrezzature per il servizio richiesto.

Art. 3 (Attività di competenza di CRI)

CRI garantisce la partecipazione del proprio personale tecnico (autisti soccorritori abilitati a operare in pista) l'impiego dei mezzi di soccorso (ambulanze) e le attrezzature, durante le manifestazioni sportive e non organizzate presso l'Autodromo Nazionale di Monza ovvero da svolgersi sul territorio e che interessino anche l'Autodromo Nazionale di Monza, anche attraverso la propria rete territoriale.

L'attività viene svolta su espressa richiesta di AREU secondo il calendario annuale degli eventi predisposto da S.I.A.S., per un impegno giornaliero della durata, di norma, minima di 8 ore/die e massima di 12 ore/die.

CRI individua il proprio Responsabile Esecutivo unico nella persona del Segretario Regionale del Comitato Regionale Lombardia, che per le attività connesse al presente accordo si deve relazionare con il Direttore S.S.D. Maxiemergenze di AREU, per tutti gli aspetti organizzativi e operativi discendenti dall'esecuzione della presente convenzione.

Art. 4 (Attività di competenza di AREU)

AREU organizza e gestisce operativamente le attività in base alle richieste di S.I.A.S., comunicando a CRI, per ciascun evento per cui richiede l'attività, il numero di personale, la tipologia dei mezzi e delle attrezzature da impiegare.

AREU coordina il personale messo a disposizione da CRI, ovvero da altri soggetti di cui si può avvalere nella gestione dei servizi sanitari svolti a favore di S.I.A.S di cui alla presente convenzione.

Art. 5 (Impegni delle parti)

Con la sottoscrizione della presente convenzione CRI si impegna a:

- attivare la propria rete territoriale al fine di assicurare le attività di cui agli artt. 2 e 3 e svolgere il servizio con personale adeguatamente formato;
- svolgere le attività, secondo le indicazioni fornite da AREU, nelle date degli eventi calendarizzati da S.I.A.S.;
- comunicare ad AREU, almeno sette giorni prima dell'evento, eventuali variazioni rispetto ai servizi comunicati da AREU;
- gestire i rapporti con le proprie articolazioni territoriali, manlevando AREU da ogni pretesa, eventuale azione, ragione e pretesa che trovi causa o motivo in comportamenti o omissioni riconducibili a CRI.

Copia informatica per consultazione

Con la sottoscrizione della presente convenzione AREU si impegna a:

- garantire l'organizzazione e il coordinamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- comunicare a CRI le esigenze connesse all'esecuzione delle attività connesse alla presente convenzione secondo il calendario comunicato da S.I.A.S.

Entrambe le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione per la piena attuazione delle attività di rispettiva competenza oggetto della convenzione, ottimizzando le reciproche relazioni attraverso i Responsabili Esecutivi.

Art. 6 (Oneri economici per l'attuazione degli interventi)

AREU riconosce a CRI, a fronte delle attività rese, gli importi di seguito riportati per ogni manifestazione sportiva della durata minima, di norma, di 8 ore/die e massima di 12 ore/die:

PERSONALE ATTREZZA-TURA	COSTO DIE	COSTO MEZZO DIE	COSTO ORARIO EXTRA	
			COSTO 10 ORE DI ATTIVITA'	COSTO 12 ORE DI ATTIVITA
DRIVER MEDICA	€240,00	€150,00	€280,00	€330,00
PMA	€500,00			
MEZZO ADIBITO A PER-SONE CON DISABILITA' - CON AUTISTA	€400,00			
CMR	€610,00	€335,00	€730,00	€870,00
EQUIPE' ESTRICAZIONE	€660,00	€360,00	€770,00	€910,00
AMBULANZA	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00
AMBULANZA 4x4	€440,00	€250,00	€520,00	€620,00
SQUADRA APPIEDATA (3 soccorritori)	€340,00	€240,00	€400,00	€480,00
SQUADRA CICLO-MONTATA (2 bici)	€320,00	€220,00	€380,00	€460,00

Eventuale attività aggiuntive all'impegno die viene valorizzata in via proporzionale.

Restano a carico di CRI i costi relativi ai corsi di formazione per abilitazione all'estricazione, comprese le certificazioni e le ricertificazioni, le iscrizioni all'ACI o ad altri soggetti/enti, nonché tutte le spese connesse a eventuali trasferte.

AREU trasmette mensilmente al Responsabile Esecutivo di CRI la distinta delle attività effettuate, nella quale sono indicati la tipologia, la quantità dei mezzi, delle attrezzature impiegate e del personale, le date, gli orari nonché il totale delle giornate di servizio effettuate.

Copia informatica per consultazione

CRI, sulla base delle singole distinte ricevute, procede con sollecitudine a emettere fattura a carico di AREU per le prestazioni erogate, che AREU provvederà a sua volta ad addebitare a S.I.A.S. SpA. Le fatture emesse da CRI saranno saldate da AREU entro 60 giorni dalla data di emissione delle stesse e comunque dopo la riscossione del corrispettivo addebitato a S.I.A.S. SpA.

Art. 7 (Decorrenza e durata)

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e resterà valido fino alla data di scadenza della convenzione principale stipulata con S.I.A.S. S.p.A., ovvero fino al 20/05/2028, con esclusione del tacito rinnovo.
La convenzione potrà essere rinnovata pervio accordo tra le Parti anche mediante idoneo scambio di corrispondenza.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle condizioni operative ed economiche della presente convenzione, anche a seguito di aggiornamenti normativi, le Parti si riservano di procedere con la sottoscrizione di eventuali integrazioni al presente atto anche mediante idoneo scambio di corrispondenza.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentazioni regionali con essa incompatibili e/o in contrasto.

Le Parti possono esercitare il diritto di recesso dal presente accordo con un preavviso scritto e motivato, da formalizzarsi almeno tre mesi prima a mezzo PEC.

Art. 8 (Copertura assicurativa)

CRI garantisce tutti gli adempimenti assicurativi relativamente al personale che presta attività nell'ambito della presente convenzione contro gli infortuni, per la responsabilità civile verso terzi sollevando, in ogni caso, AREU da qualsiasi responsabilità per danno o evento che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 9 (Disposizioni di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile ove applicabili ed alla disciplina della legislazione speciale di settore.

Eventuali modifiche o deroghe dell'atto potranno essere introdotte solo previa adozione delle medesime formalità utilizzate per la predisposizione e per l'approvazione del ripetuto accordo.

Art. 10 (Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. A tal fine, le Parti adottano adeguate misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati trattati.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano altresì a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti riconoscono e accettano che CRI– per il tramite del proprio personale impiegato nelle attività oggetto della presente Convenzione – ha accesso a dati personali di titolarità di AREU. Pertanto, AREU nomina CRI quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina che costituisce parte integrante della presente Convenzione, con esclusivo riferimento alle prestazioni erogate dal personale impiegato nelle attività in oggetto.

Come più ampiamente dettagliato nel correlato atto di nomina di cui all'art. 28 GDPR, il personale che CRI mette a disposizione di AREU per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione deve essere nominato dalla stessa quale persona autorizzata al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto dello standard definito da AREU. A tal fine, CRI si impegna a consegnare tempestivamente al singolo professionista l'atto di designazione fornito da AREU, vincolandolo al rispetto delle procedure e delle istruzioni impartite da questa per il trattamento dei dati personali.

CRI si impegna inoltre a comunicare ad AREU, tramite un referente appositamente designato, ogni variazione relativa al personale autorizzato (inizio/fine delle attività), in modo da consentire ad AREU di procedere alla corretta gestione delle utenze informatiche assegnate e garantire la sicurezza nell'accesso ai sistemi.

Art. 11 (Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza – Codice di comportamento)

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza, contenuto nel PIAO, e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 12 (Controversie)

Le Parti riconoscono che su ogni eventuale controversia, inerente e/o connessa all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, che non possa essere composta in via bonaria, sussiste la competenza del Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti con firma digitale

Per CRI

Il Segretario Generale di Croce Rossa Italiana

Dott. Luciano Calamaro

Per AREU

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Lombardo

Copia informatica per consultazione

NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito anche "**GDPR**")

tra

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), C.F./P.IVA 11513540960, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza 223 e sede operativa in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, in qualità di Titolare del Trattamento (in seguito, "AREU" o "**Titolare**"),

e

Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, C.F. 13669721006, P.IVA 13669721006, con sede legale in Roma, via Bernardino Ramazzini n. 31, in qualità di Responsabile del Trattamento (in seguito, "**Responsabile**"),

(congiuntamente "le **Parti**")

premesso che

- in forza della convenzione per attività di collaborazione nell'ambito della gestione dei servizi sanitari extraospedalieri per le competizioni ed eventi sportivi organizzati da S.I.A.S. stipulata tra le Parti (di seguito denominata la "**Convenzione**"), il Titolare del trattamento si avvale del Responsabile per l'erogazione del servizio di emergenza sanitaria territoriale (di seguito, i "**Servizi**");
- l'espletamento dei Servizi comporta un trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4 comma 1 GDPR, che il Responsabile deve svolgere per conto del Titolare;
- il GDPR e il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito il "Codice Privacy") impongono una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte del Titolare, che anche il Responsabile è tenuto a rispettare;
- il Responsabile ha dimostrato di offrire garanzie sufficienti in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati sia conforme alle disposizioni del GDPR e sia idoneo alla tutela dei diritti dell'interessato.

Tutto ciò premesso

si conviene quanto

segue

1. Nomina a Responsabile del trattamento

Con il presente Atto, il Titolare del trattamento nomina, ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'Associazione della Croce Rossa Italiana ODV quale Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione a tutti i trattamenti di dati necessari allo svolgimento dei Servizi di cui al rapporto in essere tra le Parti.

2. Caratteristiche del trattamento

Il trattamento è consentito per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei Servizi oggetto della Convenzione, nei limiti delle attività definite nell'ambito della Convenzione citata in Premessa.

Il trattamento potrà avere ad oggetto dati personali comuni e dati personali "particolari", quali i dati relativi allo stato di salute della persona fisica oggetto di intervento, e potrà essere svolto sia manualmente che in modalità informatica.

3. Obblighi del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 28 comma 3 GDPR, a:

a) trattare i dati personali trasmessi dal Titolare o comunque acquisiti in relazione a Servizi da svolgere in corrispondenza alle istruzioni del Titolare e agli obblighi previsti dal presente Atto, informando comunque immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione impartita violi il GDPR o la normativa italiana sulla protezione dei dati;

b) in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, si impegna a comunicarlo al Titolare e a rispettare le istruzioni da questo fornite, salvo che il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dal diritto nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

c) individuare e nominare per iscritto le persone autorizzate al trattamento all'interno della propria struttura ("autorizzati") e garantire che i predetti autorizzati si impegnino alla riservatezza dei dati o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

d) adottare tutte le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 GDPR, ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

e) collaborare con il Titolare, con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo a cui lo stesso è soggetto di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato descritti negli artt. da 15 a 22 GDPR, entro i limiti previsti dalla normativa vigente. A tal fine, il Responsabile trasmette tempestivamente le eventuali richieste degli interessati all'indirizzo e-mail del Titolare;

f) in relazione al trattamento svolto, assistere e collaborare con il Titolare ai fini del rispetto degli obblighi imposti al Titolare dagli artt. 32 a 36 GDPR, ed in particolare:

- informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, e comunque al più tardi entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di ogni violazione di dati personali, al fine di permettere allo stesso di effettuare la notifica al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 33 GDPR e, se del caso, la comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 34 GDPR, fornendo tutte le informazioni sulla predetta violazione che siano a sua conoscenza tra quelle indicate dall'art. 33 comma 3 GDPR;
- assistere e collaborare con il Titolare nel processo di eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ("DPIA – Data Protection Impact Assessment") di cui all'art. 35 GDPR;

g) cancellare o restituire (a scelta del Titolare) tutti i dati personali una volta cessata in via definitiva l'esecuzione dei Servizi e gestire le copie esistenti secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, fatti salvi adempimenti previsti dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa italiana;

h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Atto e contribuire alle attività di revisione,

comprese le ispezioni poste in essere dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato;

i) redigere e tenere costantemente aggiornato un "Registro delle attività di trattamento" svolte per conto del Titolare, in forma scritta, anche in formato elettronico, da tenere a disposizione del Titolare, con il contenuto di cui all'art. 30 comma 2 GDPR.

4. Nomina Sub-Responsabili e limitazione responsabilità per il loro operato

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito "Sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche. Il presento Atto di nomina costituisce "autorizzazione generale" a procedere tramite Sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 par. 2 GDPR.

Il Responsabile è in ogni caso tenuto ad informare tempestivamente il Titolare delle nomine e delle sostituzioni dei Responsabili. Nelle comunicazioni andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi dei Sub-Responsabili nominati e i dati del contratto di esternalizzazione.

Il Titolare del Trattamento potrà esercitare il diritto di obiettare l'utilizzo di un nuovo Sub-Responsabile da parte del Responsabile del Trattamento avvisandone tempestivamente e per iscritto il Responsabile del Trattamento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Responsabile del Trattamento.

Tutti i Trattamenti eseguiti da un Sub-Responsabile dovranno esser condotti secondo i termini e condizioni inclusi in uno specifico contratto scritto concluso tra le parti che non sia meno restrittivo del presente Atto. Nessun Trattamento eseguito da un Sub-Responsabile libererà il Responsabile del Trattamento dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli dal presente Atto, ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell'operato svolto da ciascun suo Sub-Responsabile.

5. Principi del trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento è tenuto, in relazione a tutti i trattamenti svolti per conto del Titolare, al rispetto dei principi di cui al Capo II del GDPR, nonché a consentire al Titolare di poter dimostrarne il rispetto nei confronti degli interessati e del Garante per la Protezione dei dati personali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che i dati:

- devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- devono essere raccolti solo per le finalità del trattamento, svolto dal Responsabile, che siano determinate, esplicite e legittime;
- devono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità;
- devono essere esatti e se necessario aggiornati;
- devono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento. Trascorso detto periodo i dati vanno resi anonimi o cancellati;

Il Responsabile è altresì tenuto, in relazione ai trattamenti svolti per conto del Titolare, a garantire all'interessato l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 GDPR.

6. Dettagli del trattamento e istruzioni operative

6.1 Ambito di applicazione

Il Responsabile esegue le operazioni di trattamento dei dati personali ad esso delegate in accordo alle istruzioni, generali e specifiche, fornite dal Titolare.

Le tipologie di dati personali di cui AREU è Titolare e che sono sottoposte al trattamento da parte del Responsabile, le operazioni di trattamento, le modalità e le finalità del trattamento, nonché le categorie di persone interessate sono di seguito specificamente individuate:

Tipologie di Dati Personali oggetto del trattamento e Categorie di Interessati	- Utente, destinatario della prestazione di soccorso: ▪ Dati anagrafici e identificativi (nomi, cognomi, codici fiscali, ogni altra informazione raccolta durante la prestazione e registrata tramite l'applicativo fornito) ▪ Dati di localizzazione (i.e. posizione dell'Interessato per l'esecuzione dell'intervento) ▪ Dati relativi alla salute (informazioni strumentali per l'erogazione della prestazione)
Finalità del	- Erogazione delle prestazioni strumentali all'erogazione del

trattamento	servizio di emergenza sanitaria territoriale.
Modalità del trattamento	- Il trattamento sarà eseguito dal personale delle ODV della Rete Associativa competente per territorio. Per tali attività, il personale in oggetto utilizzerà i sistemi tecnologici e gli applicativi forniti da AREU, ivi inclusi la rete informatica e telefonica e l'applicativo specificatamente impiegato per la raccolta, la registrazione e la gestione delle informazioni logistiche, organizzative e sanitarie inerenti agli interventi di soccorso.

6.2 Istruzioni del trattamento

In qualità di Responsabile, la Rete Associativa è tenuta a garantire le seguenti misure di sicurezza minime:

- l'impegno a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali per conto del Titolare, istruzioni idonee allo scopo, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;
- la garanzia che, nell'ambito delle attività oggetto del presente Atto di nomina, le persone autorizzate ad operare sotto la sua autorità siano vincolate ad utilizzare esclusivamente i sistemi tecnologici, la rete informatica e gli applicativi forniti da AREU;
- l'impegno a designare il proprio personale ai sensi dell'art. 29 GDPR, utilizzando il modulo di designazione fornito da AREU o, in alternativa, un proprio modulo che garantisca l'inclusione di tutti i vincoli e le istruzioni specificate da AREU, potendo altresì prevedere ulteriori e più stringenti misure.

7. Disposizioni generali e finali

Le Parti dichiarano di aver letto e pienamente compreso il contenuto del presente Atto.

Eventuali modifiche, se del caso anche mediante l'inserimento di "clausole tipo" di cui all'art. 28 comma 6 GDPR, dovranno essere apportate esclusivamente per iscritto.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole non pregiudica la validità delle restanti clausole.

L'incarico di Responsabile del Trattamento cessa automaticamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione di cui in Premessa, salvi gli obblighi attinenti al trattamento dei dati da considerarsi esistenti anche successivamente alla cessazione del rapporto. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al GDPR e al Codice Privacy, nonché al Codice Appalti.

Data_____

Per accettazione dell'incarico
Il Responsabile del trattamento

_____

Il Titolare

_____

Allegato A

DESIGNAZIONE SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Egregio/Gentile

_____

_____

(indicare NOME e COGNOME dell'Operatore)

il/la sottoscritto/a

_____

in qualità di _____ dell' ODV/della Rete Associativa _____

PREMESSO CHE

- L'ODV/la Rete Associativa ha sottoscritto con AREU "CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI EXTRAOSPEDALIERI PER LE COMPETIZIONI ED EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI DA S.I.A.S."
- Lei presta le proprie mansioni lavorative nell'ambito delle operazioni di soccorso oggetto della suddetta Convenzione;
- nell'ambito delle suddette attività è previsto che Lei tratti i personali, ivi inclusi dati relativi alla salute e altre categorie particolari di dati personali (ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679), concernenti gli individui soccorsi

VISTO

- l'art. 29 Regolamento UE n. 2016/679, che consente al Titolare del trattamento di avvalersi di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali sotto la sua autorità e previa istruzione da parte dello stesso.
- l'art. 2-quaterdecies, comma 2, del d.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, che prevede che il Titolare del trattamento o il Responsabile del

trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

LA DESIGNA

SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nello svolgimento delle suddette operazioni di trattamento, dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni e alle istruzioni operative impartite, nonché a tutte le disposizioni emanate dal Titolare del trattamento, anche successivamente alla presente designazione.

In ogni caso, Lei dovrà operare in modo che:

1. i dati personali siano:
   - trattati in modo lecito, corretto e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti;
   - registrati, utilizzati e raccolti per scopi attinenti alle mansioni assegnate;
   - conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.
2. Tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, volte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito descritte nelle procedure aziendali siano scrupolosamente osservate.
3. Nessun dato sia comunicato e/o diffuso a soggetti non autorizzati in qualunque forma per finalità diverse da quelle sopra elencate, se non previa autorizzazione del Titolare del trattamento dei dati.
4. Per il trattamento dei dati su supporto cartaceo, siano osservate misure di protezione e sicurezza, quali la custodia in contenitori/spazi muniti di serratura e comunque di difficile accesso ai soggetti non autorizzati.

Ancora, Lei si impegna a:

- trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione di cui in Premessa nel perseguimento dei fini istituzionali.

- Garantire l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati trattati, segnalando tempestivamente eventuali inesattezze.
- Rispettare la riservatezza assoluta su tutti i dati personali di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Compilare tempestivamente e accuratamente la documentazione di soccorso, avendo cura di custodirla in spazi adeguatamente protetti da accessi non autorizzati per tutto lo svolgimento dell'intervento di soccorso.
- Non divulgare informazioni relative agli interventi a soggetti non autorizzati, inclusi familiari, conoscenti o altri operatori non coinvolti nel caso specifico.
- Non rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni alla stampa o al pubblico relativamente agli interventi di soccorso gestiti o conosciuti nell'ambito delle proprie mansioni.
- Gestire con la massima discrezione le richieste di informazioni da parte di autorità giudiziarie, forze dell'ordine o altri enti, indirizzandole sempre attraverso i canali istituzionali appropriati.
- Utilizzare esclusivamente strumenti aziendali per la gestione dei dati personali, posto l'espresso divieto di utilizzare dispositivi o applicazioni personali (smartphone privati, tablet, computer personali, servizi cloud non autorizzati) per il trattamento di dati relativi al servizio.
- Non utilizzare informazioni in chiaro relative ai dati degli assistiti in nessun supporto diverso da quelli aziendali.
- Partecipare attivamente ai percorsi formativi obbligatori e segnalare tempestivamente eventuali necessità formative specifiche relative alla protezione dei dati personali.
- Mantenersi costantemente aggiornato sulle procedure operative e sulla documentazione prescrittiva.
- Segnalare immediatamente qualsiasi violazione dei dati personali (data breach) di cui venga a conoscenza, anche solo potenziale.
- Comunicare tempestivamente comportamenti non conformi alle procedure vigenti o situazioni che possano compromettere la sicurezza dei dati trattati.

- Collaborare attivamente nelle attività di audit e controllo disposte dal Titolare del trattamento.

Con la sottoscrizione della presente designazione, ne accetta i contenuti e si obbliga ad attenersi alle istruzioni ivi contenute nonché a quelle di volta in volta impartite dal Titolare o richieste dalla normativa applicabile.

Eventuali violazioni della presente designazione, degli obblighi normativi o contrattuali, nonché delle disposizioni regolamentari interne in materia di protezione dei dati personali costituiscono inadempimento degli obblighi contrattuali, passibile di provvedimenti disciplinari/contrattuali.

La presente designazione ha efficacia fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione, a qualsiasi titolo instaurato, oppure fino a modifica o risoluzione della Convenzione di cui in Premessa.

Si rammenta infine che è facoltà del Titolare del trattamento eseguire dei controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite nonché della conformità alla normativa nazionale ed europea.

Data _____

ODV/Rete Associativa_____

Il soggetto autorizzato per presa visione e accettazione _____